

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VAS 1 marzo 2017, n. 28

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Adozione Variante al PRG per modifiche all'art. 22 delle NTA". Autorità procedente: Comune di Bitonto (BA).

La Dirigente *ad interim* del Servizio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vistala L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PREMESSO CHE:

il Comune di Bitonto in data 07.02.2017, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa, alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla "Adozione Variante al PRG per modifiche all'art. 22 delle NTA":

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17.03.2016 quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di "Adozione Variante al PRG per modifiche all'art. 22 delle NTA";

- nota prot. n. 4905 del 07.02.2017 del Responsabile del Servizio Territorio, ing. Giuseppe Sangirardi, relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS della variante di che trattasi, ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del regolamento regionale n.18/2013;
 - F_125098_Relazione Territorio e Petizione.pdf
 - F_125108_Tav. 12 Centro urbano 10000.pdf
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Bitonto provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare il lettera a) punto VIII dell'art. 7, comma 7.2;
- In data 07.02.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale:
<http://ecologia.regione.puglia.it> - sezione "VAS";
 - inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_1138 del 07.02.2017 con cui si comunicava al Comune di Bitonto – Servizio Territorio la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
- Con nota prot. n. AOO_089_1352 del 13.02.2017 la Regione Puglia-Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al Comune di Bitonto l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 1352/2017) veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il comune di Bitonto;
- l'Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VAS della Regione Puglia (L.R. n. 44/2012);

PRESO ATTO di quanto attestato dal Responsabile del Servizio Territorio, ing. Giuseppe Sangirardi, con nota prot. n. 4905 del 07.02.2017, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. AOO_089_1137 del 07.02.2017, in cui si riporta:

"Omissis....

- *VISTO il Regolamento della Regione Puglia n. 18/09.10.2013*

ATTESTA

che la variante urbanistica citata in oggetto ricade tra i casi di esclusione della procedura di VAS ed in particolare rientra nel caso di cui all' articolo 7.2 - lett. a) - punto VIII - del RRPn. 18/2013, ovvero "modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alla attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi".

Rilevato che:

Con Deliberazione del 17.03.2016 n. 33, avente oggetto: **"Adozione Variante al PRG per modifiche all'art.**

22 delle NTA in esecuzione di apposito atto di indirizzo di cui alla delibera C.C. n. 111/07.10.2015", il Consiglio Comunale di Bitonto deliberava:

"Omissis"

2) Di adottare apposita variante alle NTA del PRG, nei termini che seguono:

a) dall'Art. 22.1 c), penultimo capoverso delle N.T.A. del vigente PRG, vengono eliminate le parole: " ... impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi ...

b) dallo stesso Art. 22.1 c), viene eliminato l'intero ultimo capoverso: "Per quanto attiene in particolare le discariche di rifiuti solidi urbani le stesse sono consentite in cave già esaurite e con le limitazioni di cui all'art. 22.1a";

3) Di dare atto che il testo modificato - rispettivamente del penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 22.1 c) - a seguito dell'adozione della presente variante, è trascritto come di seguito:

Infine nelle zone agricole E/ 1 è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotto e fognature, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi e, in generale, opere di riconosciuto interesse regionale.

~~*Per quanto attiene in particolare alle discariche di rifiuti solidi urbani le stesse sono consentite in cave già esaurite e con le limitazioni di cui all'art. 22.1.a).*~~

"Omissis"

VERIFICATO CHE, in esito all'istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Bitonto e pubblicata nella predetta sezione del Portale Ambientale regionale, è emerso che la suddetta proposta di variante urbanistica può ritenersi ascrivibile alla fattispecie di cui all'art.7, comma 7.2 lettera a) punto VIII) del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii. In particolare, la variante di che trattasi riguarda la modifica in parte dell'art. 22 delle NTA del piano urbanistico comunale vigente di Bitonto [...]eliminando le parole "impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi" dal penultimo capoverso nonché l'eliminazione dell'ultimo capoverso del medesimo articolo "Per quanto attiene in particolare le discariche di rifiuti solidi urbani le stesse sono consentite in cave già esaurite e con le limitazioni di cui all'art. 22.1.a)". Tale modifica non comporta [...] incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alla attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi" (cfr., nota prot. n. 4905 del 07.02.2017 – Attestazione delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS).

RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica denominata "**Variante al PRG per modifiche all' art. 22 delle NTA**" del vigente PRG del Comune di Bitonto, demandando all'amministrazione comunale di Bitonto, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e

regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la "**Variante al PRG per modifiche all'art. 22 delle NTA**";
- **di demandare** al Comune di Bitonto, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della variante in oggetto;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio VAS all'Autorità procedente – Comune di Bitonto;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente ad interim del Servizio VAS
Dott.ssa Antonietta Riccio